



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 54 del 20/11/2021

## 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

## 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### 2.1 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D.

In allegato al presente C.U., del quale fanno parte integrante, si pubblicano i sottoelencati Comunicati Ufficiali e Circolari emesse dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti:

- C.U. n. 3/CS: CU 114/A FIGC, istanza di grazia ex associato AIA, sig. Massimo Simone Parisi;
  - C.U. n. 4/CS: CU 115/A FIGC, integrazioni organico TFN - Sezione Disciplinare;
  - C.U. n. 5/CS: CU 116/A FIGC, integrazioni organico TFN - Sezione Vertenze Economiche;
  - C.U. n. 6/CS: CU 117/A FIGC, nomina Sostituto Giudice Sportivo Nazionale Divisione Calcio Femminile.
- CIRC. n. 1/CS: Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping;  
- CIRC. n. 2/CS: Circolare n. 34/2021 Centro Studi Tributari LND.

## 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

## 4. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### 4.1 RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S. MELFI AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 48 DEL 10/11/2021.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli **Avv.ti Giuseppe Giordano-Presidente f.f.- Antonello Mango e Rocco Mario Ceraldi - Componenti** - nella seduta del **19 novembre 2021**, ha deliberato quanto segue:

**Esaminato** il reclamo proposto dalla Società **A.S. MELFI** avverso la decisione del **Giudice Sportivo** pubblicata su **C.U. n. 48 del 10 novembre 2021** e riferita all'"obbligo di disputare 2 gare di campionato giocate in casa con i settori adibiti al pubblico ospitante privi di spettatori" atteso che "Propri tifosi, in diversi momenti della gara e precisamente quattro volte, rivolgevano epiteti razziali ad un calciatore della squadra ospite, imitando il verso della scimmia" stante l'applicazione dell'**art. 28, comma 4, C.G.S.** e relativa sanzione ex **art. 8, comma 1, lett. d)**;

**Verificato**, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente **Sodalizio** depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli **artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO) e comma 3 (RECLAMO) C.G.S.**, di valida comunicazione alle contro interessate che non hanno fatto, ex **art. 36 comma 6 C.G.S.**, richiesta di audizione e neppure hanno prodotto memorie e documenti/atti difensivi;

**Ascoltata**, ai sensi dell'**art. 77 comma 4 C.G.S.**, la **A.S. MELFI**, nella persona dell'**Avv. Michele Claudio Riccio**, in sostituzione anche dell'**Avv. Vincenzo Casorelli**-giusta procura depositata in atti -il quale, attestato preliminarmente l'invio nei termini del reclamo, si riportava alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento;

**Procedutosi**, in ragione dell'assenza giustificata dalla sua residenza in Lombardia e dalla conseguente impossibilità di comparire personalmente alla seduta per la quale era stato convocato, all'audizione telefonica ex **art. 50 comma 4 C.G.S.** del **D.G.** assistito, ai sensi dell'**art. 75 comma 4 C.G.S.**, dal **Delegato A.I.A., Dott. Francesco Manzi** presente in aula;

**Premesso** che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'**Arbitro** e degli **Assistenti** in sede di audizione rese) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

**Atteso** come le motivazioni dalla ricorrente **Società** a presidio delle proprie attività difensive addotte, possano dirsi aver trovato parziale riscontro nel comparato esame di referto e dichiarazioni dal **D.G.** nel corso di colloquio telefonico rese;

**Accertato** come gli epiteti razziali, reiterati per un totale di 4 volte e provenienti da una frangia di tifosi allocati nella parte bassa sinistra della tribuna, unico settore aperto agli spettatori e nel quale sono confluiti tutti i supporter che occupano, nelle gare casalinghe, i settori dello stadio riservati ai locali, fossero stati uditi dall'**Arbitro**, regolarmente refertati e da questi in sede di audizione telefonica puntualmente confermati;

**Preso**, altresì, **atto** di come il **D.G.**, a seguito di quanto accaduto, non avesse, per sua stessa ammissione, ritenuto, al fine di non esasperare gli animi e inasprire i toni, prudente procedere all'applicazione di quanto disciplinato dall'**art. 62, comma 8, N.O.I.F.** (interruzione temporanea della gara), utile a consentire alla ricorrente Società di praticare, in linea con quanto dall'**art. 62, comma 9, N.O.I.F.** previsto, misure atte a porre fine alla condotta in parola;

**Preso atto**, ancora, di come il **D.G.**, sempre in sede di audizione telefonica, abbia specificato come nessuno degli spettatori presenti si fosse dissociato da quanto accaduto e come lo speaker ufficiale non avesse diramato alcun annuncio mirato ad ammonire gli spettatori riguardo il disvalore etico e sociale dell'avvertito comportamento e le sue conseguenze disciplinari;

**Dato atto** della portata, dimensione, provenienza e percettibilità concretamente ed effettivamente offensiva della vietata condotta (cfr. **Corte Sportiva d'Appello, Sez. I, decisione del 24 novembre 2017 in C.U. n. 72/CSA**);

**Considerato**, nondimeno, come l'esiguo numero dei tifosi protagonisti dei denunciati episodi, non possa rappresentare motivo di esonero di responsabilità della Società, che proprio in ragione di ciò avrebbe più agevolmente potuto e dovuto controllare gli accadimenti e concretamente intervenire, con personale a ciò espressamente preposto (steward), al fine di impedirli, o quantomeno, di contingentarli e limitarli (cfr. **Corte Sportiva d'Appello, Sez. III, C.U. n. 71/CSA, 16 novembre 2017**);

**Visto** l'**art. 6, comma 2**, dello **Statuto L.N.D.**, secondo cui "**Le società e le associazioni sportive associate alla L.N.D. sono tenute al rispetto di quanto previsto nel presente Statuto, nel Regolamento della L.N.D., nelle Norme**

procedurali per le Assemblee della L.N.D., nonché **all'osservanza dello Statuto e delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e di ogni altra disposizione regolamentare**";

**Rilevato** che l'art. 7, comma 5, dello Statuto F.I.G.C. prevede che le Società che partecipano a **campionati nazionali** sono chiamate ad adottare modelli (che devono naturalmente tener conto della dimensione della Società e del livello agonistico in cui si collocano) di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità;

**Vista** la comunicazione del CONI del **24 febbraio 2021** che ha chiarito come gli eventi sportivi, che pur svolti a livello regionale hanno ricadute dirette sugli eventi nazionali", possano essere considerati come attività di **"preminente interesse nazionale"** e il conseguente inserimento nel relativo elenco dei **Campionati di Eccellenza Maschile**, come recepito anche dalla F.I.G.C. giusto **C.U. n. 192/A**;

**Acclarato** come, prescindendo anche dalla richiamata, mancata, interruzione temporanea della gara da parte del **D.G.**, la ricorrente Società, **al momento del fatto**, avrebbe comunque avuto onere di agire per far cessare i cori e le altre manifestazioni di discriminazione (cfr. **art. 29, comma 1, lett. d), C.G.S.**), e avrebbe, altresì, dovuto concretamente cooperare con le Forze dell'Ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle denunciate violazioni (cfr. **art. 29, comma 1, lett. c, C.G.S.**);

**Atteso** come dall'incrociato esame dei rapporti di gara e delle acquisite deposizioni verbali non sia stato possibile valorizzare elementi atti a documentare e/o testimoniare che altri sostenitori avessero nel corso della gara, con virtuosi, conferenti e riconoscibili atteggiamenti espresso la propria effettiva dissociazione da tali comportamenti, nel rispetto di quanto dall'**art. 29, comma 1, lett. e), C.G.S.** previsto;

**Preso atto**, tuttavia, di come la Società ricorrente, in recepimento anche delle disposizioni di cui all'apposito Decreto Prefettizio, avesse adottato, **prima del fatto**, un modello di organizzazione e di gestione (si cfr. il richiamato **art. 7, comma 5, dello Statuto F.I.G.C.**) volto a prevenire, con impiego di risorse umane e finanziarie adeguate allo scopo (cfr. **art. 29, comma 1, lett. a), C.G.S.**) una serie di comportamenti e avesse, in ogni caso, concretamente cooperato con le Autorità competenti per la prevenzione e vigilanza di fatti contrari a norme di ordine pubblico e sportive (cfr. **art. 29, comma 1, lett. b), C.G.S.**);

**Osservato**, quindi, come, nella fattispecie in esame possano dirsi comunque emerse convincenti prove in ordine all'assunzione da parte della ricorrente Società di misure riconducibili alla disciplina dall'**art. 29, comma 1, C.G.S.** regolata, con conseguente affievolimento di sua responsabilità in relazione alla condotta da propri sostenitori inviolazione dell'art. 28 tenuta e correlata necessità di procedere a mitigazione della sanzione dal G.S. irrogata;

**P.Q.M.**

la **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in parziale accoglimento del ricorso dalla **A.S. MELFI** proposto e in parziale riforma della decisione dal G.S. assunta e pubblicata sul **C.U. n. 48 del 10 novembre 2021**, così delibera:

- **Obbliga** la Società **A.S. MELFI** a disputare **una sola** gara di campionato in casa con i settori adibiti al pubblico ospitante privi di spettatori;
- **Dispone** la restituzione della tassa reclamo se versata;

- **Manda** alle **Segreterie** di **C.R.B.** e **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

**Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 20/11/2021**

Il Segretario facente funzione  
(Rocco Leone)

Il Presidente  
(Emilio Fittipaldi)